

## **Seveso III e gestione rifiuti**

### Proposta per l'applicazione del D.Lgs 105/2015 ai rifiuti.

#### **PREMESSA**

Il D.Lgs 105/2015 precisa, in linea con la direttiva 2012/18/CE, che *“le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell'ambito di applicazione del presente decreto”*.

In considerazione della normativa tecnica che già grava sul settore rifiuti, anche in termini di classificazione della pericolosità degli stessi, nasce la **necessità di definire criteri chiari e omogenei a livello nazionale** che consentano di assegnare le corrispondenti categorie Seveso III di cui all'allegato I, parte I del D.Lgs 105/2015 ai rifiuti ai fini della verifica dell'applicazione o meno della norma anche per gli impianti del settore.

A riguardo va premesso, come riportato nelle note in allegato I, che:

- “1. le sostanze e le miscele sono classificate ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.*
- 2. le miscele sono assimilate alle sostanze pure, purché rientrino nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle loro proprietà nel regolamento (CE) n. 1272/2008 nella nota 1, o nel suo ultimo adeguamento al progresso tecnico, a meno che non sia specificata la composizione in percentuale o non sia fornita un'altra descrizione.*
- 3. le quantità limite summenzionate si intendono per ciascuno stabilimento. Le quantità da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione degli articoli sono le quantità massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento. Ai fini del calcolo della quantità totale presente non vengono prese in considerazione le sostanze pericolose presenti in uno stabilimento unicamente in quantità uguale o inferiore al 2 % della quantità limite corrispondente se il luogo in cui si trovano all'interno dello stabilimento non può innescare un incidente rilevante in nessuna altra parte di detto stabilimento. [...]*
- 5. le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla*

*categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell'ambito di applicazione del presente decreto”.*

Questo significa che il gestore, il produttore o il detentore dei rifiuti, deve effettuare una valutazione di assoggettabilità (o meno) alla Seveso III, assimilando, per quanto possibile, i rifiuti alle famiglie di *chemicals* pericolosi che presentano gli stessi rischi.

Per quanto riguarda l'attribuzione delle “categorie Seveso” si segnala che, sebbene sia per l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo HP (Reg 1357/2014 ) e dei criteri Seveso, si fa riferimento alla classificazione CLP, **il passaggio da caratteristiche HP alle “categorie Seveso” (H, P, E, O) non sono mai diretti e immediati per diversi motivi**, tra cui:

- la simbologia utilizzata per caratterizzare i rischi è diversa nelle due norme e un approccio diretto potrebbe generare confusione;
- molte classi di pericolo sono, nella norma rifiuti, accorpate in una unica simbologia HP (es esplosivi HP1) e articolate poi attraverso differenti codici di classe e codici di indicazione di pericolo mentre per Seveso III vengono dettagliate unicamente attraverso le categorie;
- la Seveso III non prende in considerazione alcuni dei rischi caratteristici della norma rifiuti e precisamente quelli della sigle HP4, 7, 8, 9, 10, 11, 13 in quanto norma interessata ai rischi con effetti “ immediati” (acuti) e non quelli a lungo termine (cronici).

A riguardo andrebbe quindi individuato un criterio per “transcodificare” i codici HP relativi ai rifiuti in “categorie Seveso”, prevedendo anche, in considerazione della particolarità di questo affiancamento “provvisorio”, casi particolari.

## **PROPOSTA**

1. precisare che le verifiche di assoggettabilità alla Seveso III non devono includere rifiuti non pericolosi; la normativa Seveso è infatti orientata alla riduzione dei rischi di incidente rilevante definito quale *“un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l'attività di uno stabilimento soggetto al presente decreto e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose”*. Pertanto risulta necessario escludere a priori le sostanze ed i rifiuti che non generano un “incidente rilevante”;
2. stabilire quali siano i criteri per valutare quali siano le quantità massime in stoccaggio da tenere in considerazione ai fini della quantificazione con la soglia del D.Lgs 105/2015, in considerazione non solo dei diversi criteri con cui vengono a riguardo rilasciate le autorizzazioni a livello nazionale (molte individuano il totale di stoccaggio

massimo di rifiuti senza avere distinzione delle categorie dei CER e, spesso gli stoccaggi sono espressi in m<sup>3</sup>)

3. andrebbe precisato e distinto l'approccio per i rifiuti-miscele/sostanze dai rifiuti-oggetti/articoli (es. RAEE e ELV):
  - a. per i rifiuti-miscele/sostanze vedere proposta tab. 1 allegata
  - b. per i rifiuti-oggetti/articoli andrebbe invece preso in considerazione unicamente il volume netto, tenuto conto di quanto disposto nel Regolamento CLP (art. 4, comma 2).

In particolare, per i rifiuti-oggetto/articoli non campionabili ed analizzabili in maniera rappresentativa (es. RAEE, ELV) si potrebbero utilizzare le conoscenze sulle reali caratteristiche di pericolo delle sostanze note agli impianti a fronte delle loro analisi sulle frazioni ottenute dal trattamento. In tali rifiuti la discriminante della pericolosità da attribuire al rifiuto consiste nella presenza/assenza di componenti pericolosi chiaramente identificati nella norma settoriale. Non si parla, quindi di rifiuti contaminati da qualche sostanza ma di rifiuti che possono contenere o meno, componenti pericolose. Componenti che devono essere rimosse nella fase di messa in sicurezza.

Se si considerano ad es. i RAEE, tali rifiuti, per propria natura progettuale, sono "articoli" concepiti in maniera tale da avere una scocca che protegge le componenti interne che ne permettono la funzionalità. Classificare il rifiuto sulla base del rapporto peso/peso della "componente pericolosa", rapportata alla massa del rifiuto, spesso prevede criteri conservativi legati al fatto che, non conoscendo la forma in cui si trova/no il/gli elemento/i pericoloso/i il produttore, in via prudenziale definisce il rifiuto come pericoloso, assegnando le HP associate al composto più pericoloso, riferito all'elemento/i riscontrabile/i nella componente pericolosa. Ciò significa, per esempio che, su di una lavatrice definire che le HP del piccolo condensatore ("cut off" permettendo) possano essere estese all'intero RAEE non ha molto senso. A tal fine, essendo il rischio effettivo legato alle "componenti pericolose" risulterebbe pertinente, per un impianto, definire l'applicabilità della Seveso III limitandosi alle "frazioni pericolose" decadenti dal trattamento.

Roma, 28 aprile 2016